Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 30 ottobre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 ottobre 1965, n. **1169**.
Norma integrativa dell'articolo 345 del testo unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 . . . . Pag. 5415

LEGGE 12 ottobre 1965, n. **1170**.
Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali . . . . Pag. 5415

LEGGE 13 ottobre 1965, n. **1171**.
Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente la istituzione ed il funzionamento del tribunale per i minorenni. Pag. 5415

LEGGE 13 ottobre 1965, n. **1172**.
Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali . . Pag. 5415

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1965, n. **1173**.
Adeguamento delle pensioni autoferrotramviarie ai sensi dell'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830 . . Pag. 5416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1965.
Sostituzione di un membro del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra . . Pag. 5416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1965.
Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino . . . . Pag. 5417

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1965.
Conferma in carica del presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo. Pag. 5417

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1965.
Trasformazione della Sottosezione di archivio di Stato di Pontremoli in Sezione di archivio di Stato . . . Pag. 5417

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1965.
Criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza nella scuola media e modalità dello svolgimento delle medesime . . . . Pag. 5417

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1965.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966 . . . . Pag. 5419

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1965.
Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione della Federazione ginnastica d'Italia . . . . . Pag. 5420

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 5420

Ministero della pubblica istruzione:
Vacanza della cattedra di « Chimica fisica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze . . . . Pag. 5420
Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale . . . . . . Pag. 5420

Ministero delle finanze: Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° luglio 1965 al 31 luglio 1965 . . . . Pag. 5421

Ministero dell'interno:
Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5422
Autorizzazione al comune di Voltido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5422
Autorizzazione al comune di Pieve San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5422
Autorizzazione al comune di Monzuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 5422
Autorizzazione al comune di Sasso Marconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 5422

Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5422
Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5422
Autorizzazione al comune di San Vito al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 5422
Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 5422
Autorizzazione al comune di Scapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5422
Autorizzazione al comune di San Polo Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 5422
Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 5422
Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 5422
Autorizzazione al comune di Pietracupa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 5422
Autorizzazione al comune di Pettoranello del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 5423
Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 5423
Autorizzazione al comune di Decimoputzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . Pag. 5423
Autorizzazione al comune di Montorio nei Frentani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965. Pag. 5423
Autorizzazione al comune di Decimomannu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 5423
Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . . . . Pag. 5423

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 5423

Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico: Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1970. Pag. 5424

Prefettura di Trieste: Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . . Pag. 5424

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dell'interno: Concorso pubblico per esami a quattro posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale di concetto dei Servizi antincendi. Pag. 5425

Ministero dei lavori pubblici: Diario delle prove scritte del concorso a quattordici posti di vice ragioniere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1965 . . . . Pag. 5427

Ministero delle finanze: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1964 . . . . Pag. 5428

Ufficio medico provinciale di Padova: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova . . . . . Pag. 5428

Ufficio medico provinciale di Lecce: Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce . . . . . Pag. 5428

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 272 DEL 30 OTTOBRE 1965:

Ministero del Tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 settembre 1965, situazione del bilancio dello Stato, situazione trimestrale dei debiti pubblici e situazione della Banca d'Italia.

(8233)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 272 DEL 30 OTTOBRE 1965:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 50: **Cremeria Emiliana, società per azioni, in Cavriago (Reggio Emilia):** Estrazione di obbligazioni. — **Smalteria e Metallurgica Veneta, società per azioni, in Bassano del Grappa:** Estrazione di obbligazioni. — **Cartiera Fedrigoni & C., società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1965. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5,50 % 1963-1983 sorteggiate il 12 ottobre 1965. — **« Pneumatici Clement », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1965. — **Cartiera di Germagnano, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1965. — **Immobiliare Ava, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1965. — **SIS - Società Italiana Spiriti, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1965. — **Giulio Einaudi Editore, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 12 ottobre 1965. — **« Calce Cementi Vignola », società per azioni, in Savignano sul Panaro:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1965. — **Manifattura lane Gaetano Marzotto & Figli, società per azioni, in Valdagno:** Obbligazioni sorteggiate il 27 settembre 1965. — **Ditta Giovanni Garavaglia - Tintoria e ritorcitura, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 6 ottobre 1965. — **« Veraci », società per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate l'8 ottobre 1965. — **Istituto Mobiliare Italiano, Ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 e il 18 ottobre 1965. — **Credito Navale - Sezione autonoma dell'Istituto Mobiliare Italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1965. — **I.L.S.E.A. - Industria Leganti Stradali e Affini, società per azioni, in Valmadrera:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1965. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Palermo:** Obbligazioni « Società Generale Elettrica della Sicilia » sorteggiate il 18 ottobre 1965. — **Ferrovie e Tramvie Vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1965. — **Fabbrica Lombarda Colori Anilina, Soc. az., in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 ottobre 1965. — **« Rumianca », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1965. — **ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1965-1985 sorteggiate l'11 ottobre 1965. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** 3ª estrazione prestito obbligazionario 5,50 % - 1961-75 del 7 ottobre 1965. — **Arnoldo Mondadori Editore, società per azioni, in Milano:** 4ª estrazione prestito obbligazionario 6 % - 1960-74 del 7 ottobre 1965. — **Istituto De Angelis, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1965. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 ottobre 1965. — **Barattini & C., società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1965. — **Officine meccaniche Bertoni & Cotti, società per azioni, in Copparo (Ferrara):** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1965. — **« Società Edison », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni 6 % - emissione 1948 sorteggiate dal 5 all'8 ottobre 1965. — **« Carapelli » - Società per azioni, in Firenze:** Estrazione di obbligazioni. — **Città di Torino:** Obbligazioni « Città di Torino » sorteggiate il 18 ottobre 1965. — **Città di Torino:** Obbligazioni Prestito 1960-1962 A.E.M. sorteggiate il 18 ottobre 1965. — **« Motta » - Società per azioni per l'industria dolciaria e alimentare, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1965. — **Officine e fonderie Galtarossa, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1965. — **Zuccherificio del Volano, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1965. — **Officine Morando, società per azioni, in Asti:** Estrazione di obbligazioni. — **Wunster S.p.A. (già Birra Orobia S.p.A.), in Bergamo:** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1965. — **« Montecatini » - Società generale per l'industria mineraria e chimica, anonima, in Milano:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 ottobre 1965, n. **1169.**

Norma integrativa dell'articolo 345 del testo unico sulla edilizia economica e popolare, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

L'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, oltre che nelle località già indicate dall'articolo 345 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora ricorrano particolari esigenze, può costruire alloggi per la generalità degli impiegati anche in Comuni diversi dai capoluoghi di Provincia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 ottobre 1965, n. **1170.**

Interpretazione autentica della legge 25 gennaio 1962, n. 24, relativa al computo dell'anzianità di servizio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 25 gennaio 1962, n. 24, devono intendersi applicabili anche agli ufficiali in servizio permanente nonchè agli ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato servizio da sottufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — TREMELLONI — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 ottobre 1965, n. **1171.**

Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, concernente la istituzione ed il funzionamento del tribunale per i minorenni.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il testo dell'articolo 20 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, è sostituito dal seguente:

Art. 20.

(*Sospensione condizionale della pena*)

La sospensione condizionale della pena può essere ordinata, nelle condanne per reati commessi dai minori degli anni 18, quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 ottobre 1965, n. **1172.**

Trattamento economico degli allievi dell'Accademia della Guardia di finanza provenienti dai sottufficiali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Durante l'intero periodo di frequenza del corso d'Accademia della Guardia di finanza agli allievi provenienti dai sottufficiali del Corpo anzidetto competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione dell'indennità di cui sopra sarà sospesa agli allievi durante i periodi di interruzione dei corsi o di degenza in luoghi di cura o di licenza straordinaria per infermità non dipendenti da causa di servizio ».

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1948, n. 1580.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in lire 4 milioni, in ragione d'anno, sarà fatto fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 74 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, l'occorrente variazione di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed ha effetto dal 1° ottobre 1964.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1965

SARAGAT

Moro — Tremelloni — Colombo

Visto, *il Guardasigilli:* Reale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1965, n. **1173.**

Adeguamento delle pensioni autoferrotramviarie ai sensi dell'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, recante disposizioni in materia di variazione delle pensioni autoferrotramviarie per effetto del costo della vita;

Vista la nota n. 4791/14 del 16 febbraio 1965, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che l'indice medio annuo del costo generale della vita ha raggiunto l'86,36, per l'anno 1964, rispetto al 74,52, dell'anno 1962;

Considerato che il rapporto fra l'indice medio dell'anno 1964 e quello dell'anno 1962 comporta un aumento del 15,89% ;

Ritenuto che le risultanze di cui sopra denotano il verificarsi nell'anno 1964, dei presupposti previsti dall'art. 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, per far luogo, con decorrenza 1° gennaio 1965, alla variazione della misura delle pensioni, così come dispone lo stesso articolo;

Considerato che le pensioni liquidate con decorrenza anteriore al 1° luglio 1963, essendo ancorate alla situazione economico-monetaria espressa dall'indice medio annuo dell'anno 1962, vanno maggiorate dell'intera percentuale di variazione intervenuta dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1964 e che, alle pensioni liquidate nel periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964, spetta soltanto la maggiorazione del 6,53% derivante dal rapporto fra il numero indice medio dell'anno 1964 (86,36) e quello dell'anno 1963 (81,07);

Sentito il Comitato di vigilanza di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1947, n. 1083;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e l'aviazione civile e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1965, l'importo annuo delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, liquidate con decorrenza anteriore al 1° luglio 1963 ed in atto al 31 dicembre 1964, è aumentato del 15,89%.

Art. 2.

L'importo annuo delle pensioni, a carico del Fondo di cui al precedente articolo, liquidate nel periodo 1° luglio 1963-30 giugno 1964 ed in atto al 31 dicembre 1964, è aumentato, dal 1° gennaio 1965, del 6,53%.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1965

SARAGAT

Colombo — Delle Fave — Jervolino

Visto, *il Guardasigilli:* Reale
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 100. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1965.

Sostituzione di un membro del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e successive modificazioni, relativo all'istituzione del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, con il quale il dott. Umberto Genova, viene nominato componente effettivo del Comitato anzidetto, in rappresentanza della Direzione generale del tesoro;

Vista la lettera del Ministero del tesoro n. 33995/40, in data 15 luglio 1965, con la quale viene proposta la nomina in seno al citato Comitato del direttore di sezione dott. Antonio De Vito in sostituzione del dott. Genova, collocato a riposo;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il dott. Antonio De Vito, direttore di sezione del Ministero del tesoro, è nominato componente effettivo del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in sostituzione del dott. Umberto Genova, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato ad Antagnod, addì 4 agosto 1965

SARAGAT

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1965
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 74

(8196)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1965.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 agosto successivo, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 195, con il quale il dott. Michele Lerda è stato nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino;

Vista la dichiarazione in data 16 giugno 1965 con la quale il predetto dott. Michele Lerda ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, espressi dall'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Torino, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della Borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 16 giugno 1965, sono accettate le dimissioni rassegnate dal dott. Michele Lerda dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato ad Antagnod, addì 29 agosto 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1965
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 156. — BENNATI

(7798)

DECRETO MINISTERIALE 24 agosto 1965.

Conferma in carica del presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 26, concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Visto il proprio decreto 25 luglio 1961, relativo alla nomina dell'avv. Filippo Lupis a presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo;

Considerato che è scaduto il periodo di durata in carica del presidente dell'Ente predetto;

Decreta:

L'avv. Filippo Lupis è confermato nell'incarico di presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 agosto 1965

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DELLE FAVE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(8048)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1965.

Trasformazione della Sottosezione di archivio di Stato di Pontremoli in Sezione di archivio di Stato.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 12 aprile 1954, con il quale è stata istituita in Pontremoli una Sottosezione di archivio di Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visti gli articoli 3 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

La Sottosezione di archivio di Stato di Pontremoli è trasformata in Sezione di archivio di Stato a decorrere dal 1° novembre 1965.

Il direttore generale degli archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1965
Registro n. 32 Interno, foglio n. 72

(7935)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1965.

Criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza nella scuola media e modalità dello svolgimento delle medesime.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, concernente l'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Visto il decreto ministeriale 24 aprile 1963, con il quale sono stabiliti gli orari, i programmi d'insegnamento e le prove di esame nella scuola media statale;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

I criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di licenza della scuola media e le modalità dello svolgimento delle medesime sono stabiliti secondo il testo allegato.

Roma, addì 15 ottobre 1965

Il Ministro: GUI

PREMESSA

L'esame di licenza, in relazione alle finalità assegnate alla scuola media ed illustrate nella premessa ai programmi di insegnamento approvati con decreto ministeriale 24 aprile 1963, tende ad accertare e a valutare il grado e i modi di sviluppo della personalità del candidato, la capacità di espressione, di giudizio e di sistemazione culturale da lui acquisita e la sua consapevolezza dei fondamentali valori morali e civici.

Le prove d'esame non possono, pertanto, conformarsi ad un programma rigidamente prestabilito, ma devono per quanto possibile aderire agli interessi, alle attitudini e alla diretta esperienza del candidato, del quale peraltro deve essere sicuramente accertato se e, in caso affermativo, in quale misura egli abbia attuato il proprio impegno di studio e la propria partecipazione allo svolgimento dell'attività educativa della scuola durante il triennio.

Le indicazioni che si forniscono, con riferimento a ciascuna di tali prove, si ispirano, pertanto, all'esigenza di assicurare, con l'imprescindibile serietà dell'accertamento, una ampia discrezionalità nella scelta sia in senso quantitativo che qualitativo della materia che costituirà oggetto di esame, in base ai programmi d'insegnamento effettivamente svolti. A questo fine il Consiglio di classe deve redigere una relazione in cui siano precisati i programmi svolti e indicati, in maniera quanto più possibile concreta, i criteri didattici seguiti anche in relazione all'ambiente in cui la scuola si è trovata ad operare.

Allo scopo di favorire l'instaurarsi di un clima di serenità e di reciproca comprensione nell'incontro tra esaminatori e candidati, si suggerisce, in particolare, di avviare il colloquio muovendo dal piano delle conoscenze che lo stesso candidato dichiari di meglio possedere o, comunque, di preferire.

Il suggerimento di cogliere durante il colloquio ogni spunto che offra l'opportunità di validi collegamenti fra le diverse discipline è, poi, connesso al concetto dell'unità di insegnamento perseguita nel triennio e all'unitarietà della valutazione, cui devono mirare le singole prove d'esame.

Tale valutazione, a sua volta, sarà tanto più valida e probante quanto più sarà attenta ad una comparazione non generica o assoluta, ma riferita ai singoli esaminati. Nella relazione del Consiglio di classe si dovranno, pertanto, specificare, fra gli altri elementi utili a delineare la personalità dei singoli candidati: *a*) le condizioni e i livelli di partenza; *b*) i ritmi di apprendimento e di sviluppo e gli elementi di differenziazione personale rilevati nel triennio; *c*) le situazioni obiettive che, in rapporto ai vari ambienti culturali e sociali, hanno favorito od ostacolato e, comunque, condizionato il processo formativo.

L'esame di licenza, in definitiva, non è avulso ed estrinseco rispetto all'attività triennale della scuola e alla vicenda scolastica degli alunni, ma ne costituisce il completamento e il coronamento, e cioè un momento conclusivamente significativo.

Trattasi, quindi, in primo luogo, di un'ulteriore occasione educativa offerta all'alunno che attingerà nell'impegno serio ed insieme sereno delle prove, anche una maggiore consapevolezza di sè e delle proprie responsabilità personali e sociali.

Nel contempo, in armonia con l'impostazione educativa e didattica della scuola media, come scuola essenzialmente formativa, finalizzata a fornire una base unitaria di educazione e di istruzione personale che consenta a tutti un attivo inserimento nella vita culturale e sociale della comunità nazionale, l'esame di licenza non può mirare a scopi meramente selettivi: ai momenti essenziali dell'accertamento e della valutazione devesi accompagnare quello del consiglio orientativo.

ITALIANO

Prova scritta:

Ai candidati saranno proposti due temi a scelta.

Ciascun tema consisterà in una composizione su argomento che possa ritenersi di esperienza diretta di vita dei candidati, oppure di largo interesse culturale e tale da permettere l'espressione di pensieri e di sentimenti personali.

Il candidato dovrà dimostrare adeguata capacità di ordinata e coerente esposizione dei concetti e dar prova di avere raggiunto sicurezza ortografica e sintattica.

Durata della prova: quattro ore.

Prova orale:

La prova prenderà l'avvio dalla lettura o eventuale recitazione a memoria di un brano di prosa scelto tra quelli che il candidato avrà indicati come particolarmente preferiti.

Attraverso i successivi momenti del colloquio il candidato dovrà dimostrare di avere raggiunto, in rapporto alla sua età, un grado adeguato di possesso della lingua italiana, di maturità e di chiarezza di pensiero.

In particolare gioverà conoscere a quali opere, oltre a quelle studiate in comune nel corso dell'anno scolastico, abbia rivolto l'attenzione il candidato nelle sue letture domestiche, e accertare quale interesse, gusto e capacità di lettura egli abbia acquisito mediante tale esperienza.

LATINO

Prova scritta:

Traduzione dal latino di un breve passo di prosa di autore, di carattere narrativo, il cui contenuto sia di agevole comprensione.

Durata della prova: tre ore.

Prova orale:

La prova orale consisterà nella lettura ed esposizione di un passo di prosa o di poesia scelto fra quelli presentati dal candidato.

Da tale esposizione si trarrà lo spunto per accertare quale conoscenza questi abbia del lessico, delle nozioni elementari di morfologia e delle essenziali strutture sintattiche. A tal fine, inoltre, saranno utili facili saggi di traduzione orale in latino.

Saranno opportuni i richiami ai momenti salienti delle antiche civiltà, offerti dalla interpretazione dei brani studiati.

STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

Sarà opportuno che la prova abbia inizio, anche per queste materie, da argomenti che il candidato dichiari di avere particolarmente approfondito.

Il colloquio offrirà al candidato la possibilità di dimostrare di avere raggiunto una sufficiente conoscenza dei momenti più significativi dello sviluppo della civiltà umana, soprattutto sotto il profilo del progresso spirituale e sociale. Le precisazioni di tempi e di luoghi, lungi dal risolversi in riferimenti a dati e ad elementi sconnessi o puramente mnemonici, saranno intese a saggiare le capacità del candidato di coordinare le proprie conoscenze e di inquadrarle cronologicamente e geograficamente.

Il colloquio permetterà altresì di accertare se il candidato dallo studio e dalle personali esperienze di vita abbia maturato una prima consapevolezza delle forme della autonomia e responsabilità personale del cittadino italiano nell'ambito delle libertà garantite dalla Costituzione.

La conoscenza dei principi ispiratori e dei lineamenti essenziali della Costituzione, dell'ordinamento statale, degli enti locali e dei principali organismi della cooperazione internazionale sarà accertata tenendo sempre presente l'effettivo livello mentale del preadolescente.

GEOGRAFIA

Partendo dall'esame e dalla lettura di una carta geografica, il colloquio offrirà al candidato la possibilità di dimostrare la sua conoscenza dei caratteri fisici, delle condizioni economiche e dei fenomeni antropici relativi ai principali paesi extra-europei, con opportuni riferimenti ai paesi europei ed in particolare all'Italia.

Il colloquio accerterà, inoltre, se lo studio della geografia, in coordinamento con altre discipline e particolarmente con la storia, abbia portato il candidato alla comprensione della interdipendenza dei popoli.

LINGUA STRANIERA

Prova scritta:

Il candidato dovrà effettuare, a sua scelta, una delle seguenti forme di prova:

a) redazione di risposte nella lingua straniera ad una serie di facili domande, sempre in lingua straniera, relative ad un argomento unitario che riguardi, soprattutto, gli aspetti più noti della civiltà del paese cui si riferisce la lingua studiata;

b) riassunto nella lingua straniera di un brano nella medesima lingua, il cui contenuto parimenti riguardi, soprattutto, gli aspetti più noti della civiltà del paese straniero.

Durata della prova: tre ore (sarà consentito l'uso del vocabolario).

Prova orale:

La prova avrà inizio con la lettura, da parte del candidato, di un brano nella lingua straniera a lui noto; da tale lettura prenderà lo spunto il colloquio in lingua straniera che potrà svilupparsi su altri argomenti fra quelli studiati dal candidato.

Il colloquio dovrà servire al controllo della capacità di collegare ortografia e pronuncia e darà la possibilità al candidato di dare dimostrazione, a integrazione di quella offerta con la prova scritta, non soltanto del grado di padronanza del lessico, ma anche della sua conoscenza dei fondamenti grammaticali.

MATEMATICA

Prova scritta:

Il candidato dovrà effettuare, a sua scelta, una delle seguenti forme di prova:

1) risoluzione di un semplice problema di applicazione numerica riguardante le più note figure geometriche del piano e dello spazio ovvero di ripartizione proporzionale di interesse o sconto;

2) relazione su argomenti che consentano di accertare la capacità di collegare le conoscenze matematiche con l'osservazione dei fenomeni della natura e con le applicazioni della tecnica.

E' consentito l'uso delle tavole numeriche.

Durata della prova: tre ore.

Prova orale:

Prendendo eventualmente l'avvio dalla discussione dello elaborato scritto, il colloquio, che verterà su uno o più argomenti compresi nel programma d'insegnamento effettivamente svolto, sarà diretto ad accertare la conoscenza delle regole e tecniche formali, ma soprattutto il grado di sviluppo della capacità di riflessione, di analisi e di sintesi, e cioè di ragionamento esatto e di conseguente corretta e appropriata espressione, raggiunto dal candidato.

OSSERVAZIONI ED ELEMENTI DI SCIENZE NATURALI

L'esame avrà inizio con l'effettuazione di una semplice prova pratica e cioè con un esercizio di osservazione diretta di organismi animali e vegetali ovvero di fatti e fenomeni fisici o chimici. Tale prova offrirà lo spunto per un colloquio che darà modo al candidato di dimostrare quale capacità di osservazione e di ordinata sintesi delle nozioni apprese egli abbia raggiunto. A tal fine, il candidato dovrà essere sollecitato a stabilire quei collegamenti con le altre materie che gli argomenti trattati potranno opportunamente suggerire e richiedere; potrà inoltre illustrare l'uso del materiale didattico disponibile, dimostrando altresì di sapersi orientare di fronte a piccole raccolte di animali, di vegetali, di rocce — derivanti eventualmente da ricerca svolta di propria iniziativa — anche in relazione agli ambienti biologici.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di avere chiaro il concetto dell'importanza che le risorse della natura hanno per l'esistenza dell'uomo, per la vita e la prosperità delle comunità, e quindi della necessità che ognuno si adoperi nella maniera migliore per accrescerle e valorizzarle.

EDUCAZIONE ARTISTICA

L'esame consisterà in un'unica prova, per la quale saranno proposti al candidato almeno due argomenti che riguardino aspetti o momenti del mondo del preadolescente per una libera interpretazione soggettiva. Il candidato sceglierà uno tra gli argomenti proposti e farà uso del mezzo espressivo a lui più congeniale o nel quale, comunque, egli ritenga di aver raggiunto una maggiore esperienza.

E' inteso che, oltre alle varie tecniche del disegno e della pittura, il candidato potrà avvalersi di quelle della modellazione, tenuto conto dei materiali e dei mezzi a tale scopo disponibili.

Oltre alla capacità di espressione, dovrà essere accertata l'acquisizione della proprietà nell'uso del mezzo e di una certa consapevolezza del segno.

Durata della prova: tre ore.

EDUCAZIONE FISICA

L'esame metterà i candidati nelle più favorevoli condizioni di manifestare la conoscenza degli esercizi fisici in base al programma d'insegnamento, e di dar prova con semplicità e naturalezza del grado di acquisita padronanza motoria e di preparazione in rapporto allo sviluppo corporeo ed alle effettive possibilità psico-fisiche di ciascuno.

Il candidato sarà chiamato ad eseguire alcuni esercizi di «formazione e sviluppo generale», su temi indicati dall'esaminatore ed anche a sua scelta, nonchè di libera composizione.

Alcuni esercizi e giuochi ginnici che richiedono la contemporanea partecipazione di più alunni, e pertanto da eseguirsi a gruppo secondo le esigenze esecutive, potranno costituire un momento della prova di esame anche per saggiare il grado di adattabilità e di collaborazione reciproca degli alunni stessi.

Un altro momento della prova d'esame sarà dedicato alla esecuzione di alcuni «esercizi di applicazione», a scelta del candidato, in relazione ai mezzi ed attrezzature disponibili.

L'esame, pertanto, più che tendere alla valutazione oggettiva di specifiche abilità personali, da tenere tuttavia in considerazione per chi dimostri di possederle, dovrà fornire un quadro della preparazione fisica generale raggiunta dal candidato e tale da consentire l'accertamento ed il controllo del modo, della forma e correttezza d'esecuzione; della capacità nella scelta degli esercizi in rapporto alle loro finalità; della conoscenza pratica, per personale esperienza, delle caratteristiche degli esercizi sotto l'aspetto tecnico e ritmico, nonchè delle loro procedure esecutive.

(7754)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-

legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1,40%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Napoli sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 19 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8072)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1965.

Nomina del commissario straordinario per l'amministrazione della Federazione ginnastica d'Italia.

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il regio decreto 8 settembre 1896, n. CCCLXV (parte supplementare) concernente l'erezione in ente morale della Federazione ginnastica nazionale;

Visto il regio decreto 23 dicembre 1900, n. CCCLXXXV (parte supplementare) col quale è stato approvato lo statuto della Federazione medesima;

Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, modificata con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 maggio 1947, n. 326, che reca la costituzione e l'ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e considera la Federazione ginnastica d'Italia tra gli organi del C.O.N.I.;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la proposta formulata dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano con lettera in data 27 settembre 1965;

Decreta:

L'amministrazione della Federazione ginnastica d'Italia è affidata ad un commissario straordinario nella persona del prof. Mario Gotta.

Il commissario straordinario ha il compito di predisporre il nuovo schema di statuto organico della Federazione ginnastica d'Italia e di promuovere entro un anno dalla data del presente decreto la ricostituzione dei normali organi di amministrazione della Federazione medesima.

Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 ottobre 1965

Il Ministro: CORONA

(8068)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 13 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor René Concha Guerrero, Console generale del Cile a Genova, con giurisdizione sulle Provincie della Liguria.

(7924)

In data 13 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Rocco Plaisant, Vice console onorario di Danimarca a Cagliari.

(7925)

In data 13 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Leonidas Mavromichalis, Console, titolare del Consolato di Grecia a Venezia, con giurisdizione sulle provincie di Venezia, Belluno, Vicenza, Verona, Padova, Rovigo, Trento, Bolzano, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì.

(7926)

In data 13 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signora Nazareth Avendano de Incera, Vice console onorario di Costa Rica a Milano.

(7927)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Chimica fisica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Chimica fisica », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8199)

Diffida per smarrimento di certificati di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Lucia Giuseppa Impelluso, nata a Floridia (Siracusa) il 1° gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico, rilasciatole dalla Università di Messina il 19 ottobre 1954.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Messina.

(7938)

Il dott. Aldo Oliosi, nato a Castelnuovo (Verona) il 29 aprile 1925, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di dottore commercialista, rilasciatogli dalla Università commerciale « L. Bocconi » di Milano il 24 aprile 1951.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università predetta.

(7939)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° luglio 1965 al 31 luglio 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (settore uova) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° LUGLIO 1965 AL 13 LUGLIO 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20 (a)
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20 (a)
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	67,50 (b)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	255,15 (c)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (d)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (e)

(a) Per le provenienze da Bulgaria, Romania, Ungheria, si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 14 LUGLIO 1965 AL 31 LUGLIO 1965

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	15 18 27 30	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-A	12 24	Uova da cova di volatili da cortile	10,20	10,20	10,20	10,20	10,20	59,20
ex 04.05-B-I		Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
		- Uova sgusciate:						
	42 50	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	11,65	11,65	11,65	11,65	11,65	67,50 (a)
	41 49	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	43,95	43,95	43,95	43,95	43,95	255,15 (b)
		- Giallo d'uova:						
	38 46	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	23,15	23,15	23,15	23,15	23,15	134,40 (c)
	37 45	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	45,20	45,20	45,20	45,20	45,20	262,25 (d)

(a) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468 75 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(7248)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1965, la provincia di Bari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 603.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8090)

Autorizzazione al comune di Voltido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Voltido (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7976)

Autorizzazione al comune di Pieve San Giacomo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Pieve San Giacomo (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad affettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7977)

Autorizzazione al comune di Monzuno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Monzuno (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7978)

Autorizzazione al comune di Sasso Marconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Sasso Marconi (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7979)

Autorizzazione al comune di Loiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Loiano (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7980)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Subiaco (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.676.117, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7982)

Autorizzazione al comune di San Vito al Tagliamento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di San Vito al Tagliamento (Udine), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7981)

Autorizzazione al comune di Figline Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1965, il comune di Figline Valdarno (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.785.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7975)

Autorizzazione al comune di Scapoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1965, il comune di Scapoli (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8006)

Autorizzazione al comune di San Polo Matese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1965, il comune di San Polo Matese (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.140.760, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8007)

Autorizzazione al comune di San Biase ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1965, il comune di San Biase (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.503.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8008)

Autorizzazione al comune di Roccasicura ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1965, il comune di Roccasicura (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8009)

Autorizzazione al comune di Pietracupa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1965, il comune di Pietracupa (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.570.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8010)

Autorizzazione al comune di Pettoranello del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1965, il comune di Pettoranello del Molise (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.448.480, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8011)

Autorizzazione al comune di Puglianello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1965, il comune di Puglianello (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.467.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8013)

Autorizzazione al comune di Decimoputzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1965, il comune di Decimoputzu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8014)

Autorizzazione al comune di Montorio nei Frentani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1965, il comune di Montorio nei Frentani (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8012)

Autorizzazione al comune di Decimomannu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1965, il comune di Decimomannu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8015)

Autorizzazione al comune di Ruffano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 21 ottobre 1965, il comune di Ruffano (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8017)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 208

Corso dei cambi del 29 ottobre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,85	624,84	624,825	624,815	624,85	624,8250	624,80	624,85	624,85
$ Can.	581,41	581,20	581,50	581,30	580,50	581,30	581,20	581,40	581,30	581,25
Fr Sv.	144,60	144,56	144,53	144,57	144,55	144,58	144,59	144,58	144,58	144,58
Kr D.	90,60	90,60	90,63	90,58	90,55	90,57	90,58	90,57	90,57	90,55
Kr N.	87,47	87,46	87,48	87,49	87,50	87,45	87,5050	87,45	87,45	87,45
Kr Sv.	120,75	120,76	120,75	120,765	120,70	120,77	120,75	120,78	120,77	120,76
Fol	173,54	173,52	173,48	173,46	173,55	173,53	173,465	173,53	173,53	173,52
Fr B.	12,58	12,58	12,58	12,581	12,5775	12,58	12,581250	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,44	127,44	127,4450	127,46	127,40	127,43	127,4550	127,44	127,43	127,42
Lst	1751,60	1752,10	1752,20	1751,875	1751,90	1751,90	1751,95	1751,90	1751,90	1751,52
Dm. occ.	156,17	156,12	156,16	156,155	156,10	156,13	156,14	156,13	156,13	156,18
Scell. Austr.	24,19	24,195	24,1950	24,1905	24,15	24,19	20,1905	24,18	24,19	24,195
Escudo Port.	21,86	21,86	21,80	21,87	21,75	21,87	21,8650	21,87	21,87	21,86

Media dei titoli del 29 ottobre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,60
Redimibile 3,50 % 1934	100,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,30
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,30
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,175
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,15
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,075
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,575
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 ottobre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,825
1 Dollaro canadese	581,25
1 Franco svizzero	144,58
1 Corona danese	90,58
1 Corona norvegese	87,497
1 Corona svedese	120,757
1 Fiorino olandese	173,462
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,457
1 Lira sterlina	1751,912
1 Marco germanico	156,147
1 Scellino austriaco	24,19
1 Escudo Port.	21,867

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Quinta estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1970

Si rende noto che il giorno 26 novembre 1965, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la quinta estrazione per l'assegnazione di un premio di lire 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle quindici serie (dalla 1ª/1970 alla 15ª/1970) dei buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1970, emessi in base alla legge 19 ottobre 1960, n. 1197 ed al decreto ministeriale 23 dicembre 1960.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 25 dello stesso mese di novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 25 ottobre 1965

Il direttore generale: GAGLIARDO

(8177)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 1° luglio 1965 dal signor Mario Belac, nato ad Albona (Pola) il 23 novembre 1935, residente a Trieste in via Mascagni n. 14, presso Carboni, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bellazzi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Mario Belac è ridotto nella forma italiana di Bellazzi.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 11 ottobre 1965

p. *Il prefetto*: MICELI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 28 giugno 1965 dal sig. Brnobic (Bernobich) Giordano, nato a Colmo di Rozzo (Pola) il 3 agosto 1929, residente a Trieste, in via Solferino n. 16, presso Zago, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Barnobi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Brnobic (Bernobich) Giordano è ridotto nella forma italiana di Barnobi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Vrbanac Elvira, nata a Lukovdol-Delnice (Jugoslavia) il 2 ottobre 1930, moglie;

2) Brnobic Egidio, nato a Fiume il 15 giugno 1954, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 11 ottobre 1965

p. *Il prefetto*: MICELI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 21 maggio 1965 dal sig. Brzan Angelo, nato a Capodistria (Pola) il 2 gennaio 1927, residente a Trieste, in via San Biagio, 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Bersani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione. entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Brzan Angelo è ridotto nella forma italiana di Bersani.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Sav Cecilia, nata a Villa Decani il 4 marzo 1926, moglie;

2) Brzan Valter, nato a Capodistria il 5 maggio 1952, figlio;

3) Brzan Patrizia, nata a Trieste il 26 maggio 1957, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 11 ottobre 1965

p. *Il prefetto*: MICELI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Vista la domanda prodotta in data 21 maggio 1965 dal sig. Grbec Mariano, nato ad Isola (Pola) il 21 febbraio 1930, residente a Trieste, in via Doberdò, 8, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Gherbassi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato Grbec Mariano, è ridotto nella forma italiana di Gherbassi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

1) Toncich Duilia, nata a Trieste il 16 febbraio 1930, moglie;

2) Grbec Gianfranco, nato a Capodistria il 28 gennaio 1951, figlio;

3) Grbec Loretta, nata a Capodistria il 7 novembre 1957, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri 4° e 5° del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 11 ottobre 1965

p. *Il prefetto*: MICELI

(7761)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico per esami a quattro posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale di concetto dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, recante nuove norme sulle documentazioni e sulle legalizzazioni di firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, contenente il regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi;

Vista la legge 31 ottobre 1961, n. 1169, relativa al riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi;

Accertato che nella qualifica di vice coadiutore del ruolo tecnico della carriera di concetto dei Servizi antincendi sono vacanti quattro posti.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a quattro posti di vice coadiutore in prova nel ruolo tecnico della carriera del personale di concetto dei Servizi antincendi di cui alla tabella *B* annessa alla legge 31 ottobre 1961, n. 1169.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di geometra o di perito tecnico industriale con esclusione di altri titoli di studio;

2) l'età non inferiore agli anni 18 e non superiore, ai sensi della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, agli anni 30, salvo le elevazioni del limite di età previste dalle disposizioni vigenti; tale limite, però, non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35.

In merito alle elevazioni del limite di età si precisa quanto segue:

I) il limite massimo dei 30 anni è elevato ad anni 35:

per gli aspiranti che siano dipendenti civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali, anche se in servizio di prova, nonchè per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione; che siano stati partigiani combattenti o cittadini deportati dal nemico, che appartengano ad altre categorie assimilate ai combattenti;

per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra, mutilati od invalidi della lotta di liberazione o che appartengono ad altre categorie assimilate ai mutilati od invalidi di guerra;

per i decorati al valor militare e per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra;

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1448. Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

II) il limite massimo di 30 anni è, altresì elevato:

a) di due anni, nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine della presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno, per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dal precedente punto I), purchè complessivamente non si superino gli anni 35.

III) ai sensi dell'art. 22 della legge n. 1169 del 31 ottobre 1961, gli ufficiali volontari dei vigili del fuoco in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 possono partecipare al concorso, a prescindere dai limiti di età.

3) avere assolto agli obblighi di leva;

4) la statura non inferiore ai metri 1,65;

5) la piena incondizionata idoneità fisica.

I requisiti di cui ai numeri 4) e 5) saranno accertati dalla Commissione medica di cui all'art. 6 della legge 31 ottobre 1961, n. 1169, prima dell'inizio delle prove scritte;

6) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

7) avere il godimento dei diritti politici;

8) avere sempre tenuto regolare condotta morale e civile.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno essere presentate o dovranno pervenire, a mezzo raccomandata, al Ministero dell'interno - Direzione generale dei servizi antincendi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il personale non di ruolo e i dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè, gli ufficiali volontari di cui al punto III) del precedente art. 2, faranno pervenire alla Direzione generale anzidetta le domande, nel termine succitato a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 30° anno di età, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

il titolo di studio, precisando il luogo e la data del conseguimento;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali debbono far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi, entro il termine di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.

A tal fine i candidati ex combattenti e partigiani combattenti presenteranno, oltre al documento militare di cui al successivo art. 5, n. 5), annotato delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zona di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari, su carta da bollo; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli invalidi civili di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno presentare un certificato modello 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto, oppure l'estratto del referto medico collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità, oppure il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 — mod. 69-*ter* — rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano nell'atto in cui contrassero l'invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione e quelli dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè le altre categorie assimilate, dovranno dimostrare tale loro qualifica mediante certificato in carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra; gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo - mod. 69 - rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza.

I figli degli invalidi di guerra ovvero i figli degli invalidi civili per fatto di guerra o degli invalidi per servizio dovranno produrre la dichiarazione mod. 69-*ter*, rilasciata su carta da bollo dal Ministero del tesoro a nome del candidato, oppure un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, comprovante tale loro qualità.

I cittadini, che furono deportati dal nemico, dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione, in carta da bollo rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Le concessioni di medaglie al valor militare, di croci di guerra ovvero di altre attestazioni al merito di guerra, la qualifica di ferito in combattimento e le promozioni di grado militare per merito di guerra, debbono essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti e di copie autentiche.

I profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, su carta da bollo.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzioni razziali, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazioni del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo.

Art. 5.

La graduatoria dei vincitori del concorso è approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dei servizi antincendi), nel termine perentorio di trenta giorni, a datare dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto lo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al predetto concorso, non abbia superato il 30° anno di età.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 30° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nel n. 2) dell'art. 2 del presente decreto, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della valutazione dei titoli preferenziali e di precedenza, a termine del precedente art. 4;

2) certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non residenti nel territorio metropolitano e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di provvedimento legislativo;

3) certificato su carta da bollo, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo;

5) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa, con marca da bollo per ogni foglio.

Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate. I documenti stessi debbono essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche coloro che, dichiarati idonei dal competente Consiglio di leva, non abbiano ancora prestato servizio militare e coloro che siano stati riformati successivamente alla loro presentazione alle armi.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato su carta da bollo del sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva;

6) diploma originale di geometra o perito tecnico industriale in bollo o copia autentica del diploma stesso, su carta bollata da L. 400;

7) copia dello stato di servizio civile, rilasciato in bollo, autenticata dai superiori gerarchici. Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una pubblica Amministrazione.

Art. 6.

I documenti di cui ai nn. 2), 3) e 4) del precedente art. 5 debbono essere di data non anteriore a mesi tre da quella della richiesta.

I candidati che dimostrino di essere dipendenti di ruolo in servizio presso le Amministrazioni statali e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 629, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1), 6) e 7) dell'art. 5.

I concorrenti che non potessero esibire i documenti richiesti, per la distruzione a causa di eventi bellici degli archivi comunali, potranno supplire con atti notori, corredati dalla dichiarazione dell'avvenuta distruzione degli archivi da rilasciarsi dal sindaco competente.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4), purchè dai documenti stessi risultino esplicitamente le condizioni di povertà mediante citazione degli estremi dell'apposito attestato rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 7.

I requisiti richiesti per essere ammessi al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso medesimo.

Art. 8.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, eccezione fatta per il titolo di studio originale.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dell'interno dopo il termine di cui all'art. 3.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme della parte I, titolo I, capo II del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e le norme del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale e precisamente:

a) di due prove scritte, comuni a tutti i candidati su argomenti di cui ai numeri 1), lettere a) e b), e 3) dell'allegato A;

b) di una prova scritta, a scelta del candidato su argomenti di cui al n. 5), lettere a), b) e c);

c) di una prova orale su tutto il programma di cui all'allegato A.

Le prove scritte e la prova orale avranno luogo in Roma nei giorni e nelle località che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

I candidati non provvisti di libretto ferroviario dovranno presentarsi alle prove scritte ed orali muniti di fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 11.

Ogni componente della Commissione di cui all'art. 9 disporrà di dieci punti per ciascuna prova di esame.

La votazione complessiva da attribuirsi a ciascun concorrente sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata, se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto ministeriale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impegnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati vice coadiutori in prova e, dopo aver frequentato presso le Scuole centrali antincendi un corso di formazione della durata di tre mesi, completeranno il servizio di prova presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai quali saranno assegnati al termine del corso stesso. Compiuto il periodo di prova conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo con la qualifica di vice coadiutore.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il funzionario dirigente la 1ª Sezione (Ufficiali) della Divisione personale della Direzione generale dei servizi antincendi è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 1° settembre 1965

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *settembre* 1965
Registro n. 31 *Interno, foglio n.* 21

ALLEGATO « *A* »

PROGRAMMA D'ESAMI

1) a) Nozioni di storia letteraria italiana;
b) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 ad oggi.

2) Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.

3) Matematica e fisica:

(Algebra: equazioni di 1° e 2° grado; sistemi di equazioni di 1° e 2° grado a due o più incognite - operazioni sui radicali - logaritmi - potenze - equazioni esponenziali e logaritmiche);

Trigonometria piana;

Geometria piana e dello spazio;

Cenni di geometria analitica con applicazione alle rette ed alle curve di 2° grado.

Meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas - termologia, elettricità e magnetismo.

4) Chimica:

(Chimica generale, inorganica ed organica - Elementi di chimica applicata).

5) a) Elementi di costruzioni e disegno di costruzioni:

(Stati di sollecitazione - carico di punta - progetto e verifica di strutture isostatiche - elementi costruttivi di strutture in c.a. e cenni sul relativo calcolo - caratteristiche dei materiali impiegati nelle costruzioni);

Progetti e disegni di strutture murarie civili, rurali, idrauliche e stradali - strade e manufatti stradali;

Idrostatica e relativi problemi - acquedotti, canali e fognature - opere di difesa dei corsi d'acqua;

b) Elementi di elettrotecnica, radiotecnica e disegno:

(Elettrologia e magnetismo - correnti alternate - trasformatori - generatori di corrente continua ed alternata - motori a corrente continua ed alternata - convertitori e raddrizzatori);

Emissione elettronica - tubi elettronici - onde elettromagnetiche - circuiti oscillanti - accoppiamento di circuiti - antenne - generatori di oscillazioni - modulazione - rilevazione - amplificazione - trasmettitori e ricevitori;

Disegno con riferimento al programma d'insegnamento negli Istituti tecnici industriali;

c) Elementi di meccanica, macchine e disegno di macchine:

Resistenza dei materiali - resistenze passive - elementi di meccanica applicata alle macchine;

Combustibili e combustione - apparecchiature relative alla combustione ed allo scarico - macchine idrauliche - motori a combustione interna - ventilatori e compressori;

Disegno di macchine con riferimento ai programmi di insegnamento negli Istituti tecnici industriali.

(7800)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso a quattordici posti di vice ragioniere in prova del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1965.

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova della carriera di concetto del Genio civile, indetto con decreto ministeriale del 27 febbraio 1965, avranno luogo in Roma, al Palazzo degli esami sito in via Girolamo Induno, alle ore 8 dei giorni 18, 19 e 20 novembre 1965.

(8176)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1965 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 4 ottobre 1965 il decreto ministeriale 8 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 25 Finanze, foglio n. 107, che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a centocinquanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, indetto con decreto ministeriale 18 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 24 novembre 1964.

(7712)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PADOVA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Padova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2153/8/5 del 10 marzo 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso per posti di medico condotto vacante nella provincia di Padova;

Visto il proprio decreto n. 2154/8/5 del 10 marzo 1965, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso predetto;

Preso atto della rinuncia alla nomina da parte del dottor Donato Spanò e successivamente del dott. Antonio Negrello, a medico condotto del comune di Fontaniva;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione della sede predetta al candidato che segue in graduatoria tenendo conto delle preferenze espresse nella domanda di ammissione al concorso;

Viste le indicazioni delle sedi, contenute nella domanda del candidato dott. Faccioli Fernando, che segue i predetti dottori Spanò e Negrello;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie e, successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Faccioli Ferdinando è dichiarato vincitore della condotta medica di Fontaniva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Padova, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura di Padova, all'Ufficio del medico provinciale di Padova e nel comune di Fontaniva.

Padova, addì 10 agosto 1965

Il medico provinciale: LOVINO

(8063)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 04248, Div. I del 30 giugno 1965, con i quali è stata approvata la graduatoria e nominate le vincitrici del concorso per il conferimento di sette posti di ostetrica vacanti in provincia di Lecce al 30 novembre 1963;

Visto il successivo decreto n. 04622, Div. I del 17 luglio 1965, col quale sono state apportate variazioni al decreto di dichiarazione delle vincitrici per effetto della rinunzia dell'ostetrica De Giovanni Luigia Maria;

Viste le dichiarazioni di rinunzia presentate successivamente dalle ostetriche Falerno Albina e Romanini Perla, vincitrici rispettivamente della condotta unica del comune di San Pietro in Lama e della 1ª condotta del comune di Copertino;

Vista la dichiarazione in data 13 settembre 1965, con la quale l'ostetrica Grassi Addolorata, 3ª classificata nella graduatoria delle idonee e dichiarata già vincitrice della condotta unica del comune di Corigliano d'Otranto, ha rinunziato all'accettazione delle citate due condotte indicate prima nell'ordine di preferenza;

Vista la lettera in data 30 settembre 1965, con la quale la ostetrica Cimino Elena, 4ª classificata, revocando la precedente accettazione in data 24 settembre 1965, della sede di Copertino ha comunicato di preferire la sede di Salve alla quale era stata già in precedenza assegnata;

Vista la dichiarazione in data 15 ottobre 1965, con la quale l'ostetrica Cacciatore Michela Lina, 8ª classificata, appositamente interpellata, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, con lettera n. 06075 del 5 ottobre 1965, a scegliere la 1ª condotta del comune di Copertino, indicata nell'ordine di preferenza prima di quella di Giurdignano alla quale è stata assegnata, ha fatto presente di accettare detta condotta;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione delle condotte resesi vacanti per effetto delle rinunzie ed accettazioni di cui sopra, procedendo alla nomina delle candidate idonee che seguono immediatamente in graduatoria e che hanno chiesto in ordine di preferenza, l'assegnazione di dette condotte;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 19 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate, risultate idonee nel concorso di cui in epigrafe, sono dichiarate vincitrici ed assegnate alle condotte ostetriche di seguito a fianco di ciascuno indicate:

Anastasia Adele: San Pietro in Lama (condotta unica);
Cacciatore Michela Lina: Copertino (1ª condotta);
De Lorenzo Addolorata: Giurdignano (condotta unica).

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia di Lecce e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lecce, addì 19 ottobre 1965

Il medico provinciale: MAGLIARI

(8065)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.